



COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

Determinazione N. 111 del 05-07-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA: NOMINA MEDICO COMPETENTE ED AFFIDAMENTO RELATIVI ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - CIG ZE81F374C0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.;

Visto il Decreto del Sindaco n.2 del 29.12.2016 con cui si individuano gli incaricati di posizione organizzativa cui sono attribuiti i poteri di assumere atti di gestione dal 01.01.2017 al 31.12.2017;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 31 di data 09.05.2017 con la quale è stato approvato il Piano per l'assegnazione di Risorse e Spese per il triennio 2017 - 18 - 19 e s.m.i.;

Premesso che :

che l'art. 26 della L. n. 488/99 ha conferito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente e con l'ausilio di società di consulenza specializzate, apposite convenzioni per l'acquisizione di determinati beni e servizi atti a soddisfare i fabbisogni delle Amministrazioni, Centrali e Periferiche, dello Stato;

che l'incarico di concludere per conto del Ministero e delle altre Pubbliche Amministrazioni, le convenzioni di cui sopra con i fornitori individuati a seguito di regolari procedure d'acquisto è stato affidato, con DM del 24.02.2000, alla Società Consip S.p.A.;

Considerato che il D. L. 95/12, convertito nella L. 135/12, ha stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare gli acquisti di beni e servizi attraverso gli strumenti messi a disposizione da CONSIP SPA;

Dato atto che, in data 19 aprile 2016, è entrato in vigore il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

Richiamato:

- l'art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. N.50 del 18 aprile 2016

Art. 36. (Contratti sotto soglia)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

- l'art.37, comma1, del D. Lgs. N.50 del 18 aprile 2016

Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38

Vista la determina del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo n. 109 dd. 03.07.2017 con la quale è stata avviata la procedura per l'affidamento dell'incarico di "Medico Competente. Piano di sorveglianza sanitaria";

Visto, pertanto, che con propria nota prot. n. 3863 dd. 03.07.2017, è stato chiesto al Dott. Nicola Greco di Gorizia un preventivo di spesa per per l'eventuale affidamento di Medico Competente - "Piano di sorveglianza sanitaria" da parte del Comune di Mariano del Friuli, facendo riferimento, ai fini della verifica della congruità dei prezzi dei vari servizi necessari al Comune di Mariano del Friuli, a quelli indicati nella Convenzione Consip in vigore (benchmant); nella richiesta di preventivo era specificato che considerato che l'attuale Convenzione scadrà il giorno 04.07.2017, nel caso lo Stesso fosse interessato ad accettare eventualmente il nuovo incarico, il professionista avrebbe dovuto continuare a svolgere gratuitamente la Sua attività di Medico Competente - "Piano di sorveglianza sanitaria" (anche nel caso non fosse risultato aggiudicatario) fino alla firma della nuova convenzione, che avverrà presumibilmente tra il 07.07.2017 ed il 14.07.2017, al fine di non interrompere il servizio;

Visto il preventivo di spesa dd. 05.07.2017 inviato dal Dott. Nicola Greco di Gorizia, giunto al protocollo comunale il 05.07.2017 al n. 3893, che ammonta complessivamente, considerati i vari servizi offerti, tenuto conto, tra l'altro, del numero richiesto delle visite mediche, degli esami strumentali e degli esami di laboratorio previsti, ecc., ad € 652,50.- (esente I.V.A.);

Constatato che l'importo preventivato (tra l'altro esente I.V.A.) dal Dott. Nicola Greco ammontante complessivamente ad € 652,50.- risulta inferiore, a parità di servizi richiesti di cui alla Convenzione Consip, di € 572,50.- (al netto di I.V.A.), pari al 46,73% in meno rispetto al costo previsto dalla convenzione Consip (pari ad € 1.225,00.- più I.V.A. e senza tenere conto delle eventuali maggiorazioni connesse con l'aumento dei prezzi al consumo così come specificato dall'ISTAT che sarebbero state applicate dopo 12 mesi dalla stipula dell'Ordinativo Principale di Fornitore);

Ritenuto, pertanto, constatata l'economia di spesa (pari al 46,73%), di affidare al Dott. Nicola Greco di Gorizia l'incarico di Medico Competente - "Piano di sorveglianza sanitaria", tenuto conto, tra l'altro, del numero richiesto delle visite mediche, degli esami strumentali e degli esami di laboratorio previsti, ecc., per il compenso complessivo di €652,50.-;

Constatata, pertanto, la convenienza dei prezzi offerti;

Dato atto dell'inesistenza di professionalità interne;

Visto lo schema di convenzione d'incarico e ritenuto di approvarlo;

Visto che si è provveduto a richiedere il CIG che è il seguente: **ZE81F374C0**

Vista la regolarità del DURC dd. 04.07.2017, validità 120 giorni;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 36 (contratti sotto soglia);

Visto l'art. 28 comma 1 del vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità.

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 –“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 –“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

DETERMINA

1. Di accettare ed approvare il preventivo di spesa sopra richiamato del Dott. Nicola Greco di Gorizia per l'affidamento dell'incarico di Medico Competente - “Piano di sorveglianza sanitaria” ;
2. Di approvare l'allegato schema di Convenzione d'incarico;
3. Di affidare al Dott. Nicola Grteco di Gorizia C.F./P.I. GRCNCL62L12L049A / 00484680319, l'incarico di Medico Competente - “Piano di sorveglianza sanitaria”, tenuto conto, altresì, del numero di visite, esami strumentali ed esami di laboratorio necessari, per il compenso complessivo di € 652,50.-, dalla firma della convenzione (prevista nel mese di luglio 2017) e per una durata di un anno, imputando la spesa nel seguente modo:

Cap. 198/010: Spesa per prestazioni servizio ufficio tecnico: incarichi professionali Medico Competente e R.S.P.P.									
	Tit/Mis/Prog	Cofog	Bilancio di rif.	Capitolo di P.R.O.	Codice P.D.C.F				
326,25	1/1/10	13	2017	198/010	1	3	2	11	999
Soggetto creditore:	Dott. Nicola Greco								
Sede legale:	Gorizia – Via Ristori, 31/3								
P.I.V.A.	GRCNCL62L12L049A / 00484680319								
CIG:	ZE81F374C0								
DURC:	DURC dd. 04.07.2017, validità 120 giorni								

Cap. 198/010: Spesa per prestazioni servizio ufficio tecnico: incarichi professionali Medico Competente e R.S.P.P.

	Tit/Mis/Prog	Cofog	Bilancio di rif.	Capitolo di P.R.O.	Codice P.D.C.F				
326,25	1/1/10	13	2018	198/010	1	3	2	11	999
Soggetto creditore:	Dott. Nicola Greco								
Sede legale:	Gorizia – Via Ristori, 31/3								
P.I.V.A.	GRCNCL62L12L049A / 00484680319								
CIG:	ZE81F374C0								
DURC:	DURC dd. 04.07.2017, validità 120 giorni								

4. Di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;
5. Di accertare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica.
6. Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE.
7. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
8. Di attestare, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;
9. Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
10. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
11. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
12. Di dare atto che il presente affidamento è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 L.136/2010 e s.m.i.;
13. Di dare atto che il servizio in argomento decorrerà dalla firma della Convenzione d'incarico.
14. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo
CULOT DANIELE



Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IMPEGNO n. 287/2017 OG n.5/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISINTIN CRISTINA

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

Disciplinare d'incarico di Medico Competente ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____ in Mariano del Friuli presso i locali del Palazzo Comunale, tra:

1 – il Comune di Mariano del Friuli, nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo Geom. Culot Daniele, nato a Gorizia il 08/03/1955, che interviene in questo atto in qualità di Datore di Lavoro dell'Amministrazione Comunale di Mariano del Friuli, con sede in Mariano del Friuli (GO), Piazza Municipio, 6 – P.IVA e COD. FISC. 00123460313

2 – Dott. Nicola Greco, nato a Taranto il 12.08.1962, residente a Gorizia in Corso Verdi n. 69, codice fiscale GRCNCL62L12L049A e P. I.V.A. 00484680319, il quale dichiara di agire in qualità di Medico Competente ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo n. 111 del 05.07.2017, il Datore di Lavoro dell'Amministrazione Comunale di Mariano del Friuli, che d'ora in poi sarà indicata semplicemente "l'Amministrazione", affida al Dott. Nicola Greco, nato a Taranto il 12.08.1962, residente a Gorizia in Corso Verdi n. 69, e Studio in Via Ristori n. 31/3, codice fiscale GRCNCL62L12L049A e P. I.V.A. 00484680319 specialista competente in Medicina del Lavoro, l'incarico di Medico Competente - "Piano di sorveglianza sanitaria", ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per un periodo di 12 mesi decorrente dalla data di stipula della suddetta convenzione, con facoltà di richiedere la scadenza anticipata in ogni momento qualora, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, il servizio stesso non risulti tempestivamente e regolarmente disimpegnato e ciò verso formale preavviso da comunicare al Professionista incaricato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il limite di giorni sessanta dalla data di voluta rescissione e con facoltà di richiedere i danni da ciò derivati.

E' data facoltà al Professionista incaricato, qualora per comprovati documentati impedimenti, questi non possa più proseguire nel rapporto con l'Amministrazione, di recedere dall'incarico, previa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il limite di novanta giorni dalla data di voluta rescissione. In questo caso è facoltà dell'Amministrazione di valersi sul Professionista incaricato per il risarcimento di eventuali danni patiti a causa della rescissione anticipata dell'incarico.

L'incarico potrà essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione in relazione all'esigenza di quest'ultima di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente.- La durata della proroga è determinata in un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza dell'incarico.

ART. 2

Il professionista svolgerà l'incarico con le prestazioni indicate nel suo preventivo di spesa dd. 04.07.2017 e secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione; egli resta obbligato all'osservanza delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare quelle dettate dall'art. 25 (obblighi del medico competente) e dall'art. 41 (sorveglianza sanitaria) del citato decreto ed in particolare:

- a) collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 25 del D.Lgs. 81/2008, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- b) accertamenti sanitari di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dei dipendenti comunali e del personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, ad eccezione delle vaccinazioni e degli esami ematochimici;
- c) giudizi d'idoneità alla mansione specifica del lavoro;
- d) istituisce ed aggiorna, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio specifica per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- e) informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari, ecc.. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) informazione dei risultati ai lavoratori degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e a richiesta degli stessi gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ai Rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
- h) visita degli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno;
- i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- j) collaborazione con il Datore di Lavoro per la predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 81/200 e s.m.i.;
- k) collaborazione nell'attività di formazione ed informazione di cui al Titolo III Capo I Art. 73 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- l) esami strumentali;
- m) esami di laboratorio.

Nelle sedi di lavoro devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di opere della presente.

ART. 3

L'onorario per il compenso professionale, tenuto conto, tra l'altro, del numero richiesto delle visite mediche, degli esami strumentali e degli esami di laboratorio previsti, ecc., ammonta forfetariamente entro il limite di € 652,50.- (seicentocinquantadue/50.-).

L'importo del compenso professionale è comprensivo di ogni onere fiscale e di tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio, spese varie (telefono, stampe, materiale d'ufficio, rilegature, etc.) e di qualsiasi altra spesa necessaria per espletare il servizio a perfetta regola d'arte.

L'incarico si intende conferito per la durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula del presente disciplinare.

ART.4

Il recesso dell'incarico da parte dell'incaricato comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

ART. 5

Oltre alla corresponsione dell'onorario di cui all'art. 2 null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo per l'incarico di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso ad eccezione di quanto previsto all'art. 2 lett. b) .

ART. 6

Le somme per l'onorario di cui alla presente convenzione, verranno corrisposte al professionista, a presentazione di fattura, alla scadenza dell'incarico conferito.

Il Dott. Nicola Greco si assume, inoltre, i seguenti obblighi:1) è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 13/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in parola; 2) qualora non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 13/2010 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in parola, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 del medesimo art.

3. Anche ai fini del rispetto dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, si stabilisce che i pagamenti verranno effettuati tramite bonifici sul conto corrente **IBAN: IT 31 V 020081240000002765649**

Le commissioni praticate dal tesoriere, pari ad € 300 (Euro tre/00), verranno poste a carico del contraente sui pagamenti disposti a mezzo del suddetto bonifico bancario. Il Dott. Nicola Greco, nel caso in cui si avvallesse di collaborazioni si assume gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010; la presente convenzione si intende automaticamente risolta nel caso in cui lo stesso non ottemperasse all'obbligo di avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.A. per tali transazioni, in riferimento al presente incarico.

Il **CIG** relativo al presente incarico è il seguente: **ZE81F374C0**

ART. 7

Tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previste dalla presente convenzione non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui un avvocato scelto dall'Amministrazione, un avvocato scelto dal professionista ed il terzo avvocato da designarsi d'intesa tra le parti e, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente.

ART. 8

Sono a carico del Professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Restano a carico dell'Amministrazione le somme dovute al professionista ai sensi dell'art. 3.

ART. 9

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla vigente normativa professionale.

ART. 10

Il Professionista, inoltre, si impegna ad espletare tutti i compiti e le funzioni previste per il Medico Competente dal D.Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i. e norme connesse anche se non espressamente richiamati nel presente disciplinare.

ART. 11

Il presente disciplinare è da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 – del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26/04/1986, n. 131).

Il Responsabile del Servizio _____

Il Professionista _____